



CONFITARMA  
Confederazione Italiana Armatori

Roma, 26 giugno 2012

**Audizione Confitarma del 26 giugno 2012 alla Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato sulla conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57 recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese**

Desideriamo, preliminarmente, ringraziare il Presidente e i componenti di codesta Commissione, per l'invito rivoltoci a partecipare alla presente audizione.

Come noto, il Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 maggio u.s. ha approvato un decreto legge recante disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti. Il testo definitivo del decreto legge 12 maggio 2012, n. 57 è stato pubblicato sulla G.U. di lunedì 14 maggio 2012.

Abbiamo accolto con favore l'emanazione del citato decreto legge ed auspichiamo quindi una rapida approvazione della legge di conversione entro il termine di 60 giorni fissato dalla Costituzione Italiana, per le ragioni di seguito esposte.

Il 15 maggio u.s. sarebbe venuta a scadenza l'ultima proroga prevista per l'emanazione dei D.P.R. finalizzati al coordinamento tra la disciplina del decreto legislativo n. 81/2008 e la normativa speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi ed a quelle in ambito portuale contenute rispettivamente nei decreti legislativi n. 271 e n. 272 del 1999.

Qualora non fosse intervenuta un'ulteriore proroga, la mancata adozione dei D.P.R. di coordinamento avrebbe comportato l'abrogazione delle sopra richiamate discipline speciali di settore, con conseguente immediata applicazione delle disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per scongiurare tale eventualità, Confitarma, Fedarlinea e le Segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti in data 28 febbraio 2012 hanno inviato una lettera congiunta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella quale venivano evidenziati gli effetti esiziali che l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 avrebbe avuto per la salvaguardia della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi.

Il decreto legge n. 57 del 12 maggio 2012 è, pertanto, intervenuto opportunamente ad evitare l'applicazione in concreto di un impianto normativo concepito per l'ambiente di lavoro "terrestre".

aderente a



CONFINDUSTRIA

00187 ROMA - Piazza SS. Apostoli, 66 - Tel. 06.674811  
Telefax: 06.69783730

Importanza decisiva assume, in particolare, l'art. 1 comma 1 del citato decreto legge, laddove stabilisce che i D.Lgs. n. 271/99 e n. 272/99 restano in vigore finché non vengono emanati i provvedimenti di coordinamento fra i suddetti decreti legislativi e il D.Lgs. n. 81/2008, norma che risulta opportunamente confermata nella legge di conversione.

Ciò detto, vogliamo rammentare che sulla materia di cui trattasi, nella stessa seduta dell'11 maggio u.s. il Consiglio dei Ministri ha altresì approvato uno schema di "disegno di legge" recante delega al Governo in materia di tutela della salute e delle sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario.

In particolare, il Governo sarebbe delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di salute e sicurezza a bordo delle navi, in ambito portuale e per il settore delle navi da pesca, sempre al fine di coordinare le relative disposizioni speciali, contenute rispettivamente nei decreti legislativi n. 271, n. 272 e n. 298 del 1999, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Condividendo il fatto che, in considerazione del rango delle norme, il decreto legislativo appare strumento normativo più opportuno del D.P.R. per aggiornare alcune disposizioni dei d.lgs. n. 271 e n. 272 del 1999, rileviamo che il citato disegno di legge comunque prevede che tali decreti legislativi sono finalizzati al coordinamento fra disciplina speciale e disciplina generale, prevedendo uno specifico rinvio al D.Lgs. n. 81/2008 per quanto non disciplinato dalle disposizioni speciali.

A nostro avviso tale previsione determina il serio rischio che la normativa generale si possa sovrapporre a quella speciale, procurando notevoli criticità interpretative ed applicative delle stesse norme.

A tale riguardo, si deve rammentare che i D.Lgs. n. 271 e 272 del 1999, emanati a seguito di specifica delega conferita al Governo dalla legge 31 dicembre 1998, n. 485, sono esaustivi della materia della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi, non prevedendo alcun rinvio tecnico alla disciplina concepita per il lavoro terrestre.

Alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo che, nella fase di approvazione del citato disegno di legge, sarà opportuna l'apertura di un tavolo di confronto fra le parti sociali - sindacati dei lavoratori e associazione datoriali di settore - e i Ministeri competenti per realizzare una completa armonizzazione delle discipline speciali di settore ai principi del D.Lgs. 81/2008, senza rinvii tecnici ad un provvedimento legislativo concepito per il lavoro terrestre.

Ringraziamo codesta Commissione e restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Il Direttore Generale  
(Dott. G. Fiore)

